

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA – SEZIONE III BIS

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 9135/2022

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

Per la **Prof.ssa Michela Frontino**, C.F.: FRNMHL81D42L328J, nata a Trani il 2.4.1981, ivi residente al Corso Don Luigi Sturzo n. 26, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Ursini, C.F.: RSNMHL68S07A662I, fax n. 080/5245338, PEC: ursini.michele@avvocatibari.legalmail.it, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Ottaviano n. 9, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, ricorrente,

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro in carica, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, C.F.: 80024770721, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, resistenti,

NONCHÉ

nei confronti di tutti i docenti inseriti nella graduatoria della Regione Puglia per la classe di concorso A061 "Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali", controinteressati,

PER L'ANNULLAMENTO

- della graduatoria definitiva per merito del concorso dal concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con D.D. n. 499 del 21.4.2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.1.2022, in relazione alla classe di concorso A061 "Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali" nella Regione Puglia, pubblicata sul sito dell'USR Puglia in data 18.7.2022, nella parte in cui non contempla i nomi della ricorrente;
- del decreto prot. n. 30811 del 18.7.2022 dell'USR Puglia, di pubblicazione della graduatoria anzidetta.

FATTO

La ricorrente in epigrafe con ricorso notificato a mezzo PEC in data 13.6.2022 e successivamente riassunto innanzi al Tar del Lazio ha impugnato, chiedendone l'annullamento:

- il provvedimento, non cognito, di estremi e di data ignoti, che ha disposto l'esclusione della ricorrente dal concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in relazione alla classe di concorso A061 "Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali", indetto con D.D. n. 499 del 21.4.2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.1.2022, per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70/100;
- ove esistenti, l'elenco degli ammessi alla prova orale per la specificata classe di concorso A061 "Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali" e la relativa graduatoria finale;
- gli atti con i quali la Commissione Nazionale istituita ai sensi dell'art. 7 del D.M. 9 Novembre 2021 n. 326 ha redatto ed approvato i quesiti per la prova scritta di cui all'art. 4 D.M. 9. Novembre 2021 n. 326, in relazione alla Classe di Concorso A061 "Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali", anche con riguardo al quesito "*In ambito cinematografico per soggettiva generalmente si intende*" e al quesito "*Solitamente la musica per un film viene composta*";
- i quesiti "*In ambito cinematografico per soggettiva generalmente si intende*" e "*Solitamente la musica per un film viene composta*", somministrati nel corso della prova scritta;
- ogni altro atto connesso e/o presupposto.

Ha chiesto, altresì, dichiararsi la nullità, anche in via cautelare, dei richiamati quesiti "*In ambito cinematografico per soggettiva generalmente si intende*" e "*Solitamente la musica per un film viene composta*" ovvero, in subordine, l'inefficacia degli stessi e condannarsi, anche in via cautelare, le Amministrazioni resistenti alla riammissione della ricorrente alla procedura concorsuale per la classe di concorso A061, ovvero alla rinnovazione della procedura di valutazione dell'elaborato, per l'effetto rettificando il punteggio della prova scritta.

Ha dedotto di aver preso parte al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado in relazione alla classe di concorso A061 “Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali”, indetto con D.D. n. 499 del 21.4.2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.1.2022, avendo presentato la relativa domanda di partecipazione al detto concorso sin dal 21.6.2020.

La procedura selettiva, modificata rispetto alla previsione iniziale, prevedeva una prova scritta computer based con 50 quesiti, valutata al massimo con 100 punti (2 punti per ciascuno dei 50 quesiti), che veniva superata con il punteggio minimo di 70 punti, ed una successiva prova orale all’esito della quale i candidati venivano inseriti nella corrispondente Graduatoria di merito regionale (erano previste, quindi, tante graduatorie quante classi di concorso e tipologie di posto).

Più precisamente, l’art. 3 del D.D. n. 23/2022 stabiliva che la prova scritta si componeva di cinquanta quesiti vertenti “sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326” ed il successivo comma 5 che “La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti”.

In data 12.4.2022 la ricorrente sosteneva la prova scritta computer based per la specificata classe di concorso A061 “Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali” ed all’esito della stessa il sistema informatico acquisiva le risposte fornite.

In data **19.4.2022** nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione veniva pubblicato l’esito della prova e, nella circostanza, la ricorrente apprendeva di aver conseguito il punteggio complessivo di 68 e, quindi, di essere stata esclusa dalle fasi successive della procedura concorsuale, solo per una risposta asseritamente non corretta.

Hanno, quindi, chiesto annullarsi i suindicati provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale, con ordine all'amministrazione di riammissione alle fasi successive della procedura, deducendo la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, la violazione di legge e l'eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione e della errata valutazione dei presupposti, la carenza assoluta di motivazione e l'ambigua e/o errata formulazione dei quesiti "*In ambito cinematografico per soggettiva generalmente si intende*" e "*Solitamente la musica per un film viene composta*".

Sta di fatto che, senza neppure attendere la definizione del procedimento specificato, le amministrazioni resistenti hanno dato seguito alla procedura concorsuale, pubblicando in data 18.7.2022 la graduatoria dei vincitori del concorso in questione.

Ciò premesso, la ricorrente estende col presente atto l'impugnativa e propone motivi aggiunti,

PER I SEGUENTI MOTIVI:

1. Illegittimità derivata.

Agli atti impugnati col presente atto si estendono in via derivata gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo, appresso esposti.

2. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione e della errata valutazione dei presupposti. Carenza assoluta di motivazione. Ambigua e/o errata formulazione dei quesiti "*In ambito cinematografico per soggettiva generalmente si intende*" e "*Solitamente la musica per un film viene composta*".

La ricorrente non avrebbe superato la prova scritta perché, da quanto si evince dall'elaborato concorsuale (doc. 1), avrebbe fornito 34 risposte corrette e 16 errate, totalizzando un punteggio pari a 68 punti, e quindi di poco inferiore (appena due punti) a quello minimo previsto di 70/100.

Invero, si consideri che la **domanda n. 33**, oggetto di censura, era così strutturata:

“In ambito cinematografico per soggettiva generalmente si intende”.

Le possibili risposte erano:

- a. Diverse inquadrature che riprendono il soggetto, e solo lui, da diverse angolazioni.*
- b. Una carrellata a precedere che inquadra il soggetto in maniera continuativa.*
- c. Una inquadratura che riprende il soggetto che guarda fisso fuori campo, seguita da una che riprende l'oggetto guardato.*
- d. Uno zoom o una carrellata molto lenti diretti verso il volto del personaggio per alludere a una sua intensa riflessione.*

La ricorrente forniva la risposta “a”: *“Diverse inquadrature che riprendono il soggetto, e solo lui, da diverse angolazioni”*; ritenendola, a ragione, corretta.

Il sistema informatico, invece, considerava corretta la risposta “c”: *“Una inquadratura che riprende il soggetto che guarda fisso fuori campo, seguita da una che riprende l'oggetto guardato”*.

Invero, nel contestare le determinazioni del sistema informatico, la risposta fornita dalla ricorrente è l'unica a poter essere considerata giusta.

Se la risposta data dalla ricorrente fosse stata ritenuta corretta, così come avrebbe dovuto essere, la ricorrente anche per tale domanda avrebbe ottenuto il punteggio di **2, così raggiungendo la soglia minima prevista di 70 punti.**

La risposta considerata esatta dal sistema informatico del Ministero dell'Istruzione non può, in verità, essere considerata giusta perché omette la caratteristica essenziale della soggettiva cinematografica, vale a dire il punto di vista dell'inquadratura che deve necessariamente coincidere con quella del soggetto.

La risposta esatta avrebbe anche potuto essere: *“una inquadratura che riprende il soggetto che guarda fisso fuori campo, seguita da una che riprende l'oggetto guardato, **dal punto di vista del soggetto stesso**”*: l'omessa precisazione *“dal punto di vista del soggetto stesso”* significa che l'inquadratura potrebbe assumere un punto di vista qualsiasi, non necessariamente quello del soggetto in questione, non configurandosi, così, come inquadratura soggettiva.

Pertanto, omettendo questa fondamentale caratteristica tecnico espressiva, tutte le opzioni di risposta proposte dal Ministero per la suddetta domanda devono essere, a

rigore, considerate errate. Tali risposte infatti non considerano, in egual misura, il punto di vista della soggettiva, elemento caratterizzante della specifica inquadratura, ma soltanto ciò che è inquadrato.

In buona sostanza, ciò che distingue la soggettiva dalle altre inquadrature è il punto di vista e non ciò che è inquadrato, come invece riportano le risposte proposte nel quiz del Ministero.

Tale argomentazione è suffragata dalle seguenti fonti bibliografiche:

1. *“Se, dopo aver inquadrato un personaggio nell’atto di guardare qualcosa o qualcuno, passo a un’inquadratura da un punto di vista palesemente diverso dal suo, si tratta di un piano d’ascolto; se passo invece a un’inquadratura ripresa dal suo punto di vista, si tratta di una soggettiva. È evidente che, in questo secondo caso, il personaggio fa un salto di qualità enorme nella gerarchia interna della scena: da comparsa e semplice spettatore di un’azione che vede altri protagonisti, diventa egli stesso protagonista”*, in Diego Cassani, “Manuale del montaggio Tecnica dell’editing nella comunicazione cinematografica e audiovisiva”, UTET, 2013, pp. 126; in questo testo l’autore, Diego Cassani, docente di Teoria del montaggio presso la scuola di cinema e televisione-Fondazione Milano, Politecnico di Milano e IULM, delinea chiaramente le differenze tra piano di ascolto e soggettiva; il primo corrisponderebbe in maniera più calzante alla definizione data dal Ministero dell’inquadratura soggettiva;
2. *“La macchina da presa può essere collocata in modo da corrispondere agli occhi di un personaggio della vicenda, sostituendosi ad esso e dando allo spettatore la sensazione di vedere attraverso lui e di essere lui. Queste inquadrature prendono il nome di soggettive”* in Rodolfo Tritapepe, Linguaggio e tecnica cinematografica, S. Paolo, 1989, p. 68;
3. *La soggettiva è un insieme di inquadrature che comunicano al pubblico che un certo oggetto è visto con gli occhi di un certo soggetto* (fonte: www.cinescuola.it).
4. Le inquadrature *soggettive* hanno uno statuto particolare e mostrano il punto di vista particolare di un determinato personaggio, essa si costruisce secondo un preciso sistema: nella prima inquadratura è rappresentato il punto dove un personaggio posa lo sguardo; dopo una transazione si passa a un’altra inquadratura con

simultaneità/ continuità temporale alla precedente. Si mostra un oggetto da una posizione, presumibilmente quella del punto → c'è la supposizione che il personaggio sia in campo nella prima inquadratura e fuoricampo nella seconda mentre guarda l'oggetto, In G. Rondolino, D. Tomasi "Manuale del film. Linguaggio racconto analisi", UTET Università, 2011 p. 12

5. **Soggettiva** s. f. [femm. sostantivato della. soggettività]. – **Nel linguaggio cinematografico, tipo di ripresa che mostra quel che vede lo sguardo di uno dei personaggi.** (Fonte: **Enciclopedia Treccani**).
6. *"Forme di sguardo (FIG. 1). Il cerchio della soggettiva di E. Branigan. Lo schema di Branigan rende conto graficamente delle varie forme di sguardo: a partire dal polo dell'oggettività (oggettiva neutra), il cerchio comprende, nella parte meridiana, le forme semisoggettive, o di soggettività metaforica, per concludersi nel polo opposto, quello della soggettività (soggettiva pura). La linea verticale delimita gli sguardi condizionati da quelli non condizionati. Gli sguardi legati al personaggio possono essere non condizionati (soggettiva pura) o condizionati da fattori fisiologici o psicologici, mentre nel regime di oggettività lo sguardo può essere espressivo (camera espressiva immotivata) o impassibile (camera impassibile immotivata)", in Maurizio Ambrosini, Lucia Cardone, Lorenzo Cuccu, "Introduzione al linguaggio del film", 2005, p. 65.*



FIG. 1

Inoltre, la **domanda n. 20**, oggetto di censura, era così strutturata:

“Solitamente la musica per un film viene composta”.

Le possibili risposte erano:

- a. Durante le riprese.*
- b. Subito prima delle riprese.*
- c. Dopo il montaggio.*
- d. Durante la fase di scrittura.*

La ricorrente forniva la risposta “**d**”: *“Durante la fase di scrittura”*; ritenendola, in un certo senso, corretta; il sistema informatico, invece, considerava corretta la risposta “**c**”: *“Dopo il montaggio”*.

Invero, nel contestare le determinazioni del sistema informatico, anche in questo caso nessuna risposta potrebbe ritenersi giusta.

Il musicista è libero di comporre nei tempi e nei modi che ne ispirano il lavoro artistico; non è detto, dunque, che componga la musica dopo il montaggio, ciò è molto relativo.

La domanda corretta da porre sarebbe stata: In che fase di lavorazione del film si inserisce la colonna sonora?

A tal proposito Michele Corsi, in “Corso di Linguaggio audiovisivo e multimediale” (Hoepli, 2021, p. 309) scrive *“Post-produzione audio: viene realizzata la colonna sonora musicale; si puliscono e arricchiscono le colonne della presa diretta e ambiente, effetti e rumori; eventualmente si effettuano operazioni di doppiaggio; infine si procede al missaggio”*.

Ciò che afferma Michele Corsi è che nella fase di post-produzione (comprendente il montaggio) si provvede all’assemblaggio della parte visiva e sonora del film. Quest’ultima comprendente la musica, ma anche *“le colonne della presa diretta e ambiente, effetti e rumori”*.

Pertanto, è possibile affermare che dopo il montaggio avviene l'assemblaggio della colonna sonora con la parte visiva del film.

La musica, compresa nella colonna sonora, invece, può essere realizzata dal compositore ben prima, anche durante le riprese o addirittura prima di girare, come afferma **Ennio Morricone** in: Ennio Morricone Giuseppe Tornatore “Ennio un maestro - conversazione”, Harper Collins, 2018, p. 159: “*Da un certo punto in poi, la musica (Sergio Leone) l’ha voluta prima di girare, ed è stata una buona abitudine. A partire da quale film? Da c’era una volta il West in avanti. Il tema di Deborah, il tema di povertà di C’era una volta in America glieli ho fatti sicuramente prima. E in c’era una volta il west ha girato con la musica che avevo già registrato. Penso alla discesa del cardinale alla stazione, Sergio ha girato con il dolly facendo il grande crescendo nell’istante in cui inquadra la vallata con le cime delle montagne. Io non ho fatto sincroni, il sincrono l’ha fatto lui, adeguando i movimenti della sua macchina da presa alla mia musica”.*

È di tutta evidenza, pertanto, che l’estensore della domanda non aveva la minima contezza dell’argomento.

La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla sia imprescindibile che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell’Amministrazione (Tar Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Se certamente compete all’amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell’una o dell’altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 842/2019; Tar Lazio - Roma, Sez. terza-quater, n. 7392/2018).

Nel caso di specie ciò non è avvenuto, atteso che i quesiti formulati dall'amministrazione oggetto di sindacato non recano delle risposte inequivocabilmente corrette, anzi il più delle volte nessuna delle risposte prospettate lo sono.

DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al **pregiudizio grave ed irreparabile**, ricorrono i requisiti della gravità ed urgenza, stante la natura del pregiudizio derivante dalla pubblicazione della graduatoria, dalla quale la ricorrente è stata esclusa.

Anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si consideri che è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*. Peraltro, con l'ammissione riservata dei candidati, l'Amministrazione evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione dei candidati e di assistere impotente alla "*invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale*".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria

secondo cui *“il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo”* di fronte al *“rischio per l’amministrazione di una invalidazione totale dell’intera procedura concorsuale”*.

Si insiste, pertanto, nella condanna dell’Amministrazione alla riammissione della ricorrente, anche con riserva, alla procedura concorsuale.

ISTANZA EX ARTT. 52, COMMA 2°, C.P.A E 151 C.P.C.

AL SIG. PRESIDENTE

In ragione dell’elevato numero dei docenti inseriti nella graduatoria finale, e nell’impossibilità di effettuare la notifica con le forme tradizionali, non essendo noti i relativi indirizzi, si chiede **disporsi la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami** ai sensi degli artt. 52 c.p.a e 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Istruzione e/o dell’USR Puglia.

Trattasi di richiesta ammissibile e fondata, trattandosi di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami che viene richiesta prima della scadenza del termine decadenziale di 60 giorni per la notifica dei motivi aggiunti (Cons. Stato, Sez. VII, Ordinanza n. 1690 del 14.4.2022).

CONCLUSIONI

Per tutto quanto innanzi esposto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR LAZIO - ROMA

annullare i provvedimenti impugnati, richiamati nella premessa del presente atto, unitamente agli ulteriori provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, il tutto con ogni consequenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego, è di valore indeterminato ed è esente, avendo la ricorrente un reddito familiare complessivo inferiore a Euro 35.240,04.

Bari, li 3.9.2022

Avv. Michele Ursini